



Città Metropolitana di Torino  
**COMUNE DI FOGLIZZO**

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38**

**OGGETTO :**

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,  
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.**

L'anno 2022, addì **ventinove**, del mese di **dicembre**, alle ore **diciannove** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal **SINDACO**, ai sensi dell'art. 50, c. 2, del D.Lgs. 267/2000, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Pr.</b>
GALLENCA FULVIO	Sindaco	Sì
SCIENZA ENRICO	Vice Sindaco	Sì
CHIORINO GIANNI	Consigliere	Sì
SISSOLDO GIUSEPPE	Consigliere	Sì
PETRILLO VINCENZO	Consigliere	Sì
BARONE CANDIDO	Consigliere	Sì
FUSERO NOEMI	Consigliere	Sì
ZANOLO PATRIZIA	Consigliere	Sì
GENTILE ALESSIO	Consigliere	Sì
CAMPASSO FEDERICA	Consigliere	Sì
BATTAGLIA LAURA	Consigliere	Sì
<b>Totale Presenti</b>		11
<b>Totale Assenti</b>		0

Assume la Presidenza nella sua qualità di **SINDACO** il Signor **GALLENCA FULVIO**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4 del T.U.E.L. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott. BOSICA Carlo**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,  
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE di cui all'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali come modificato dall'art. 3 - c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213.

Regolarità tecnica

Favorevole Responsabile Servizio Vigilanza / Commercio PAROLA Dott.ssa Maria Rita

Regolarità contabile

Favorevole Responsabile Servizio Finanziario AMATUZZO Alessandra

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Relaziona il presente punto il Sindaco Ing. Gallenca Fulvio ;

Premesso che:

- con atto consiliare n. 9 del 29 marzo 2021 è stato istituito dal 01 Gennaio 2021, in attuazione ai commi da 816 a 836 dell'art. 1 della Legge 160/2019 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito, denominato per brevità, "canone unico" .
- il nuovo canone sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta Comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province;
- il governo con la Legge 17 Luglio 2020 n. 77, di conversione con modifiche del decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto il Superbonus, un'agevolazione che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;

Considerato che:

- tra gli interventi finanziabili con il decreto rilancio n. 34/2020 e s.m.i. , sono previsti gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali, o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliare che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi all'esterno;
- sono pervenute presso il SUE comunicazioni/richieste per la realizzazione del cappotto termico di edifici aggettanti spazi pubblici e, pertanto, si pone il problema di contemperare le esigenze di agevolazione della riqualificazione energetica degli edifici con la necessità di autorizzare l'occupazione di suolo pubblico conseguente alla realizzazione di tale tipologia di intervento;
- l'occupazione di area pubblica concessa non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione circa l'acquisizione dell'area, il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica;

- l'art. 28 del vigente regolamento del canone unico dispone l'esenzione per n. 13 tipologie di esenzione non contemplando quella per l'occupazione conseguente al maggiore spessore delle pareti verticali esterne e degli elementi di copertura generata dalla realizzazione di cappotti termici su edifici che insistono su suolo pubblico (marciapiedi, strade, piazze, ecc.)
- la realizzazione di un cappotto termico aggettante su spazio pubblico anche in relazione all'interesse all'incentivazione di tecniche di edilizia sostenibile, si ritiene opportuno non venga assoggettato al canone unico;

Ciò premesso, si ritiene opportuno sostenere gli interventi di riqualificazione energetica ed urbana del territorio, modificando il vigente Regolamento Comunale disciplinante il canone unico nel modo seguente: integrando l'art. 28 rubricato "Esenzioni" con l'inserimento della lettera p) avente il seguente contenuto:

" occupazioni dovute al maggiore spessore delle pareti verticali esterne e degli elementi di copertura generata dalla realizzazione di cappotti termici su edifici che insistono su suolo pubblico. L'occupazione di area pubblica concessa non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione dell'area medesima il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica " ;

Visti:

- il vigente Regolamento Generale delle Entrate, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 18 del 30 Luglio 2020;
- la risoluzione n. 5/Df del 08 Giugno 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che dispone in merito alla potestà, in determinati casi, di differire i termini di versamento dei tributi locali anche in capo all'organo esecutivo, con successiva ratifica dell'atto deliberativo da parte dell'organo consiliare;
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali;
- l'art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 2000 il quale prevede che i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Atteso che le modifiche di che trattasi avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023;

Dato atto che:

il responsabile del presente procedimento per le modifiche ante indicate è il responsabile del servizio interessato, attualmente la Dott.ssa Commissario Maria Rita Parola per la parte afferente il procedimento amministrativo di rilascio delle concessioni suolo e quella del Canone occupazione suolo pubblico, ora sostituito dal medesimo canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

Visti:

la L. 212/2000 in materia di diritti del contribuente;

Il Testo Unico enti locali con particolare riferimento all' art. l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, la Legge 32/2009 e s.m.i. in materia di pubblicazione degli atti

l'art. 124 del d.Lgs. 257/2000 in materia di pubblicazione delle delibere;

l'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile (preleggi)

l'art. 239 del TUEL, che ha ampliato le funzioni dell'organo di revisione e che tale provvedimento soggiace al parere del Collegio dei Revisori dei Conti

il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi

il vigente regolamento di contabilità

il D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267 -T.U.E.L., come modificato dall'art.3, comma 2, lett. b) del D.L. 174 del 10/10/2012, convertito in legge 7/12/2012, n. 213;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. 9 in data 16.12.2022 , ns. prot. N. 7781 del 19.12.2022, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:

Presenti n.: 11

Votanti n.: 11

Astenuti n.: 0

Voti favorevoli n.: 11

Voti contrari n.: 0

### **DELIBERA**

Alla luce di quanto premesso in narrativa che qui si intende integralmente riportato,

1) di modificare l'art. 28 rubricato "esenzioni" del vigente Regolamento del Canone Unico, integrandolo con l'inserimento della lettera p) come di seguito indicato:

occupazioni dovute al maggiore spessore delle pareti verticali esterne e degli elementi di copertura generata dalla realizzazione di cappotti termici su edifici che insistono su suolo pubblico .L'occupazione di area pubblica concessa non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione dell'area medesima il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica;

2) Di dare atto che a seguito della presente integrazione il citato art. 28 risulta modificato come di seguito integralmente riportato:

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purchè di superficie non superiore a un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita all'ente impositore al termine della concessione medesima;

- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola
  - g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
  - h) le occupazioni di aree per svolgimento di mercati a tema il cui numero di partecipanti non superi le n. 20 (venti) unità;
  - i) commercio ambulante itinerante con soste fino a 60 minuti;
  - l) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività e ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana;
  - m) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a un'ora;
  - n) occupazioni momentanee con fiori o piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazione o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
  - o) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
  - p) occupazioni dovute al maggiore spessore delle pareti verticali esterne e degli elementi di copertura generata dalla realizzazione di cappotti termici su edifici che insistono su suolo pubblico .L'occupazione di area pubblica concessa non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione dell'area medesima il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica;
- 3) Di dare ulteriormente atto che l'esecuzione di che trattasi non ricomprende ponteggi o altre attrezzature occupanti suolo pubblico necessarie alla realizzazione del cappotto termico e/o degli altri interventi oggetto del Superbonus al 110%.
- 4) Di approvare ed adottare, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, le modifiche proposte al vigente regolamento del canone unico che avranno efficacia dal 01 Gennaio 2023;
- 5) Di demandare ogni conseguente provvedimento al Responsabile del presente procedimento e del servizio Dott.ssa Commissario Parola Maria Rita.
- 6) Non sussistono incompatibilità ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.
- 7) Di adempiere a tutti gli obblighi in materia di trasparenza previsti ex lege.
- 8) Di inoltrare ad esecutività del presente atto, alla società di supporto alla gestione del canone unico copia della presente deliberazione affinché ne dia adeguata ed immediata applicazione, per quanto di competenza.

Successivamente

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:

Presenti n.: 11

Votanti n.: 11

Astenuti n.: 0

Voti favorevoli n.: 11

Voti contrari n.: 0

### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 Tuel.

Letto, confermato e sottoscritto  
**IL PRESIDENTE**  
F.to GALLENCA FULVIO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. BOSICA Carlo

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 13/01/2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000);

Foglizzo, lì 13/01/2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. BOSICA Carlo

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Foglizzo, lì 13/01/2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. BOSICA Carlo

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL del 18.08.2000 n. 267.

Foglizzo, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. BOSICA Carlo